

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara,
DL/

Spett.le

Il **Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza**, varato con il [Decreto Legislativo n. 14/2019](#), si colloca in un'ampia riforma delle procedure concorsuali che ha tra gli obiettivi prioritari quello di **anticipare l'insorgenza di situazioni di crisi aziendale**, in modo da poter intervenire tempestivamente per la salvaguardia della continuità dell'impresa.

In tale contesto, un ruolo fondamentale per la garanzia di una sana gestione dell'impresa viene attribuito alla **funzione di controllo interno** (Collegio Sindacale / Revisore Contabile); da ciò è derivata una rivisitazione degli obblighi di nomina dell'organo di controllo, con l'intento di estenderli anche alle imprese di minori dimensioni.

In controtendenza con gli ultimi provvedimenti in materia, che avevano mirato a una riduzione degli oneri a carico delle imprese più piccole, è stato infatti riformulato l'art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore quando:

1. la nomina di tale organo e/o del revisore è **prevista dallo statuto**;
2. la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
3. la società **controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti**;
4. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti **limiti dimensionali**:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).

La novità riguarda il solo punto 4); emerge infatti **la rilevante riduzione dei limiti dimensionali** che fanno scattare gli obblighi in esame, unitamente al fatto che adesso è sufficiente il **superamento anche di un solo parametro** (e non di due, com'era previsto dalla disposizione previgente).

Numerose Srl saranno quindi chiamate alla nomina di tali organi; non essendo variate le norme sulla loro composizione, le imprese potranno scegliere di istituire, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nello statuto:

- un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo della gestione che la revisione legale;
- un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
- sia un organo di controllo che svolga solo la funzione di controllo della gestione, sia un revisore che svolga l'attività di revisione legale.

La **verifica dei parametri dimensionali** va effettuata sui dati di **bilancio 2017 e 2018**; la norma fissa poi al **16.12.2019 il termine ultimo** per:

- **nominare** l'organo di controllo o il revisore;
- **adeguare**, se necessario, **il proprio statuto** (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo);
- adottare un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

L'ultimo punto non va sottovalutato, giacché agli amministratori è fatto obbligo di attivare delle procedure che consentano di **monitorare periodicamente l'andamento economico-finanziario** dell'impresa, ad esempio tramite indici finanziari o altri indicatori sintetici, da adattare alla dimensione e al settore merceologico di appartenenza.

Con riserva di approfondire le questioni in successiva occasione, molto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini